

Venezia 09 dicembre 2008

## **BOLLETTINO UFFICIALE n. 9/2008**

### **“RICONOSCIMENTO DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 PER TUTTI I SORDI, NESSUNO ESCLUSO!!!”**

Esiste da troppo tempo, purtroppo, una mancanza di uniformità di interpretazione e di trattamento in materia di riconoscimento dello stato di handicap grave a favore dei soggetti non udenti e dei relativi connessi benefici da parte delle commissioni mediche presso ciascuna ASL sul territorio nazionale.

Ciò crea gravi disparità di trattamento tra le varie situazione esistenti. Da oggi, tuttavia, esiste un diritto in più che tutti i sordi con o senza impianto cocleare possono vantare. Ci sono infatti una serie di sentenze che riconoscono il diritto dei sordi al riconoscimento di handicap grave.

Tra l'altro a partire dal 2005 è più facile presentare ricorso di fronte ad un Giudice!!! Finalmente i sordi non devono fare più il ricorso al Ministero del Tesoro, tramite la commissione Medica superiore e d'invalidità civile con unica sede a Roma, e perciò evitabile d'essere trattati male e di seguire strade e tempi lunghi.

Alcuni Tribunali hanno emesso sentenze che accolgono ricorsi proposti da soggetti sordomuti contro il provvedimento della ASL che negava loro l'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Data l'importanza che rivestono le citate sentenze, cui è possibile fare riferimento come "precedenti", seppure non vincolanti per il Giudice adito, in caso di nuovi ricorsi analoghi, di seguito si elencano i relativi estremi identificativi:

1. Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, Sentenza n° 1382 del 2001;
2. Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, Sentenza n° 1795 del 2001;



**Casa Editrice**  
**Associazione Italiana Non Udente**  
**Onlus**  
**Sede di Venezia**  
Fondata nel 2001

3. Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sentenza n° 7190 del 2002;
4. Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Sentenza n° 1118 del 2003;
5. Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sentenza n° 1266 del 2004;
6. Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sentenza n° 2549 del 2004;

In sostanza, tutte le citate sentenze riconoscono che l'accertamento dello stato di sordomutismo ai sensi della legge n. 381/70 è, di per sé, condizione sufficiente a far ritenere la sussistenza di "difficoltà di apprendimento e di integrazione sociale e lavorativa, con evidente svantaggio ed emarginazione sociale" e, pertanto, ne consegue la situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, con tutti i connessi benefici. Si fa riserva di fornire ulteriori riferimenti di sentenze favorevoli, appena saranno disponibili.

Infine si vuole rendere noto il seguente caso emblematico e significativo avvenuto nel corso di questo anno e che ancora una volta riconosce i diritti dei sordi ed è favorevole ai loro legittimi interessi:

### **“RICONOSCIMENTO SORDITA’: UN SUCCESSO LEGALE”**

Odissea di un giovane cittadino senese audioleso per ottenere le agevolazioni dovute. Sordo dalla nascita, bugiardo per l’ASL.

Non molti sanno, soprattutto i più direttamente interessati vale a dire i non udenti, che lo scorso 15 febbraio è stato un giorno importante per la tutela dei loro diritti. L’Avv. Sandro Sicilia, infatti, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena il riconoscimento per un giovane audioleso dello status di sordo ai sensi della legge 381/70. La competente commissione dell’ASL gli aveva negato questo riconoscimento, pur essendo il ragazzo in questione in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge: sordità dalla nascita e ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Quali i motivi dell’arbitrario diniego? Il fatto che il soggetto, per sua fortuna protesizzato precocemente e riabilitato da una logopedista fin dalla tenera infanzia, parlava troppo bene. Dunque, a dire della Commissione, sarebbe venuto a mancare il requisito dell’impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato. Il Giudice ha, invece, riconosciuto in toto al giovane audioleso il diritto ad essere riconosciuto sordo ai sensi della Legge 381/70 ed anche persona affetta da handicap grave ai sensi della Legge 104/92, con tutti i diritti che ne scaturiscono, sia intermini di



**Casa Editrice**  
**Associazione Italiana Non Udente**  
**Onlus**  
**Sede di Venezia**  
Fondata nel 2001

corresponsione da parte dell'INPS dell' indennità di comunicazione e della pensione prevista, sia in termini delle molteplici agevolazioni statuite dalla legge. **Ha inoltre condannato l'INPS a pagare integralmente le spese legali del ricorrente sordo.** Chiunque, dunque, si trovi nella medesima situazione vissuta dal ragazzo protagonista di questa esperienza giudiziaria, può iniziare a pensare di far valere i propri diritti per vie legali.

E' stata risolta un'ingiustizia, applicando in modo lineare quanto le norme stabiliscono e si apre in tal modo una strada per il futuro di quelle persone sorde che si dovessero trovare nella stessa situazione del caso risolto, perché dopo anni finalmente si è ottenuto, anche se per un solo caso, quella giustizia, che non è un privilegio ma semplicemente un 'atto dovuto' e un segno di attenzione della società verso chi si trova in una situazione di particolare svantaggio sociale.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI I SORDI E LE LORO FAMIGLIE A DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE BOLLETTINO UFFICIALE 9/2008.

E' GRADITA L'OCCASIONE, PER PORGERE A VOI TUTTI SORDI I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

IL PRESIDENTE  
Stefano Faggian